

Transizione 5.0, corsa a ostacoli per ottenere il credito d'imposta

Luca Gaiani



Per i crediti di imposta «Transizione 5.0» restano dubbi sugli investimenti tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2024. Con l'approvazione in prima lettura, la Camera ha introdotto alcune modifiche al testo dell'articolo 38 del Dl 19/2024, ma deve ancora essere chiarito l'esatto arco temporale della disposizione agevolativa anche con riferimento al completamento degli investimenti entro il 2025. La complessa serie di comunicazioni, che serve a monitorare costantemente i crediti di imposta concessi alle imprese, rischia di rendere incerta la possibilità di effettuare, in tempo utile, tutti gli adempimenti richiesti.

Investimenti e risparmio energetico

L'articolo 38 del Dl 19/2024 introduce una nuova agevolazione per gli investimenti delle imprese effettuati negli anni 2024 e 2025 in beni materiali e immateriali con caratteristiche 4.0 e interconnessi, che consentono di ottenere una riduzione di consumi energetici secondo parametri minimi individuati dal comma 4 della disposizione. In presenza di tali investimenti, il comma 5 dell'articolo 38 estende l'agevolazione ad altri interventi quali l'acquisto di beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le spese per la formazione personale in ambito di transizione digitale ed energetica.

L'agevolazione prevede percentuali di credito di imposta e limiti di costo agevolabile più vantaggiosi di quelli stabiliti, per il medesimo periodo, per gli investimenti 4.0. Le

due misure non sono comunque cumulabili.

Se si raggiunge il livello minimo di riduzione dei consumi energetici (3% per la struttura produttiva o 5% per i processi interessati dall'investimento), i crediti sono rispettivamente pari al 35% fino a 2,5 milioni di spesa, al 15% tra 2,5 e 10 milioni e al 5% tra 10 e 50 milioni. Per risparmi di livello superiore (6% per la struttura o 10% per i processi interessati dall'investimento) si sale al 40%, 20% e 10% rispettivamente per i tre scaglioni di spesa, per giungere (riduzioni di consumi del 10% o del 15%) al 45%, 25% e 15% sempre per i tre scaglioni di investimenti.

Rebus periodo temporale

La disposizione, entrata in vigore il 2 marzo 2024, riguarda letteralmente le spese sostenute per investimenti effettuati nel biennio 2024-2025. Un dubbio (Assonime, audizione alla Camera, 12 marzo 2024) non risolto dal testo approvato alla Camera è se possano usufruire del beneficio anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 1° marzo 2024. In senso contrario si esprime la relazione ministeriale, che fa decorrere l'agevolazione dal 2 marzo. Una criticità simile si pone peraltro anche per gli investimenti effettuati a partire da quest'ultima data, visto l'obbligo di inviare «ex ante» una comunicazione con modello non ancora disponibile (una questione analoga si pone anche per gli investimenti 4.0 effettuati dal 30 marzo in base al Dl 39/2024).

Sempre con riferimento all'ambito temporale, resta da chiarire, anche dopo l'approvazione della Camera, se, entro il 31 dicembre 2025, gli investimenti agevolati debbano essere, non solo completati, ma anche interconnessi. Se fosse così, il tempo a disposizione delle imprese per avvalersi della norma risulta estremamente limitato.

Comunicazioni ex ante ed ex post

La spettanza del bonus 5.0 richiede il rispetto di numerose formalità il cui contenuto sarà dettagliato da un decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy di cui si attende l'emanazione nei prossimi giorni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 aprile).

Una prima comunicazione («ex ante») richiede la descrizione degli investimenti programmati e la certificazione riguardante la riduzione di consumi ottenibile. Si prosegue con comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento di cui peraltro non è chiara la rilevanza e cioè se esse consentano di avviare (come sembrerebbe dalla relazione ministeriale), per l'importo maturato, la compensazione dei crediti. Al completamento dell'investimento, occorre inviare la comunicazione «ex post», che attesti il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Un altro interrogativo si pone nel caso in cui, a consuntivo, l'investimento consenta di raggiungere solo in parte gli obiettivi preventivati e dunque se, in questa situazione, il credito spetti ugualmente, salva la rideterminazione della sua misura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA